



COMUNE DI URBISAGLIA
Provincia di Macerata
Ufficio Servizi Sociali
C.so Giannelli, 45



BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA SPESA SOSTENUTA PER CANONE DI LOCAZIONE - Legge n. 431/98 – Anno 2015.

Art. 1 – OGGETTO

Il presente avviso ha per oggetto modalità e condizioni per l'accesso al Fondo Nazionale, per l'erogazione di contributi ad inquilini che sostengano un canone di locazione eccessivamente oneroso rispetto alla capacità economica familiare, sostenuta nell'anno 2014, previsti sia dall'art. 11 della Legge 431/1998 che dalla D.G.R. n. 943 del 27/05/2012 (DD.GG.RR. N. 293 del 09/02/2010 e n. 943 del 27/06/2012 e D.G.R. n. 859 dell'11/06/2013)

Art. 2 – REQUISITI

Possono presentare domanda di contributo gli inquilini in possesso dei seguenti requisiti:

- a) contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad alloggio di proprietà pubblica o privata esclusi gli alloggi soggetti alla generale disciplina E.R.P;
 - b) alloggio di civile abitazione, che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - c) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso solo se munito di regolare permesso o carta di soggiorno e di risiedere da almeno 5 anni continuativi nella Regione Marche o di risiedere da almeno 10 anni continuativi nel territorio nazionale;
 - d) residenza anagrafica nel Comune di Urbisaglia e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
 - e) mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, così come definito ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni, situato in qualsiasi località;
- valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), con incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori non superiore a Euro 5.830,76 (equivalente all'importo annuo dell'assegno sociale INPS per l'anno 2015 per la Fascia A) e valore ISEE con incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori non superiore a Euro 11.661,52 (equivalente all'importo annuo di due assegni sociali INPS per l'anno 2015 per la Fascia B);

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione per famiglie composte da una sola persona.

I valori da prendere a riferimento per il calcolo dell'ISEE sono quelli desunti dai redditi prodotti nell'anno 2014;

Art. 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo dovrà essere redatta utilizzando gli appositi modelli, in distribuzione gratuita presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Urbisaglia sito in Corso Giannelli, 45 tel. 0733-512627, **entro il 04 Luglio 2015.**

La domanda va di regola presentata dal titolare del rapporto locativo.

Qualora presentata da persona diversa, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo appartamento, è richiesta dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell'appartamento ha presentato richiesta di contributo.

Insieme alla domanda deve essere presentata la seguente documentazione, in copia fotostatica:

- carta d'identità (nell'ipotesi di invio per posta);
- carta o permesso di soggiorno di tutto il nucleo familiare, in corso di validità, per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea;
- codice fiscale del richiedente;

- dichiarazione sostitutiva unica e attestazione valore ISEE per l'anno 2015a, relativa all'anno 2014, rilasciata dai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF);
- contratto di locazione regolarmente registrato e bolletta di affitto relative all'anno 2015.
- per chi dichiara in domanda l'esistenza di una situazione di handicap o di invalidità la copia della relativa certificazione rilasciata dalle competenti autorità;
- eventuale copia del provvedimento di rilascio di immobile, non intimato per inadempienza contrattuale.

Art. 4 – DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

La determinazione dei contributi avverrà dopo la ripartizione dei fondi disponibili effettuata per ogni Comune dalla Regione Marche. Il contributo viene attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, la cui entità verrà calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità effettivamente pagate ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE tale da ridurre l'incidenza del canone annuo di locazione pari al 50% e non può comunque essere superiore a 1/5 dell'importo annuo dell'assegno sociale.

In caso che le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare dei contributi ammissibili verrà operata la rideterminazione proporzionale in base all'entità del contributo massimo concedibile. Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE e precisamente:

E verrà quantificato nella misura del 15% (quindicipercento) la misura della maggiorazione del tetto fissato per ogni singola fascia per i nuclei familiari che includono ultrassessantacinquenni, disabili, famiglie con più di cinque componenti, famiglie con figli minori o altre situazioni di debolezza sociale.

Il Comune concederà i contributi entro i limiti delle somme complessivamente disponibili. Non sono erogabili quelli di importo annuo inferiore ad euro 60,00.

Il canone di locazione massimo riconoscibile ai fini del contributo viene fissato in € 500,00 mensili, al netto degli oneri accessori. Il contributo economico non potrà in ogni caso essere superiore all'ammontare del canone di locazione. I richiedenti dovranno presentare al Comune, ove richiesto, sia le ricevute di pagamento dei canoni di locazione o documenti equipollenti, che eventuale ulteriore documentazione richiesta e ritenuta necessaria, a pena la decadenza dal contributo. Dalla documentazione deve risultare chiaramente l'importo dell'affitto distinto dagli eventuali oneri accessori.

Se al momento della liquidazione del contributo risulteranno, tramite controlli o per motivi di ufficio, non presentate le ricevute relative a qualche mensilità (anche se pagata), il contributo sarà ridotto non tenendo conto di tale mensilità senza che al Comune possa essere imputata alcuna responsabilità.

Se il richiedente, successivamente alla presentazione della domanda trasferisce la propria residenza in altro Comune, potrà essere erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda; dovrà altresì comunicare al Comune tutte le variazioni che dovessero intervenire durante l'anno: riduzione del canone di locazione, acquisto di un immobile ecc.

In caso di decesso del richiedente, il contributo sarà assegnato alla persona che succede nel rapporto di locazione. Se non esiste altra persona che succeda nel rapporto di locazione, il Comune provvederà a ricalcolare l'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà il contributo, così ricalcolato agli eredi. In tal caso, gli stessi dovranno presentare apposita domanda al Comune allegando la documentazione attestante il loro stato.

Art. 5 – NON CUMULABILITA' CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI

Nella domanda di contributo il richiedente deve specificare se abbia già percepito o se abbia già fatto richiesta di analoghi contributi, compresi quelli per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 7 dell'Ordinanza Ministro Interni n. 2688 del 28.09.1997 e successive modificazioni.

Il richiedente avrà cura di precisare:

- l'importo richiesto o già percepito;
- la normativa in base alla quale è stata presentata domanda.

Al ricorrere delle ipotesi sopra esposte, il contributo massimo concedibile sarà pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile, ai sensi del presente bando, e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.

Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti con Legge.

Art. 6 -VERIFICHE

Le dichiarazioni rese in sede di domanda di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia.

Le dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi di Legge e comporteranno la perdita del beneficio.

In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese in merito al reddito, il Comune avrà facoltà di richiedere all'interessato apposita dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 così come modificato dal D.Lgs 3 maggio 2000 n. 130 o di inviare gli atti agli Uffici Finanziari per gli accertamenti di competenza.

Art. 7 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Per poter esaminare la domanda di contributo, è necessario che la persona interessata fornisca i dati (cioè le informazioni) indicati nel modello di domanda. Se la persona rifiuta di fornire i dati necessari, il Comune non potrà accogliere la domanda di contributo.

La persona responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Comunale. L'incaricato al trattamento dati è il Responsabile del procedimento dei servizi sociali.

I dati personali forniti:

- saranno protetti ai sensi dell'art. 13 D.Lgs n. 196/2003;
- saranno raccolti e utilizzati, sia con mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con mezzi cartacei, solo per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l'erogazione del servizio richiesto, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari;
- saranno trasmessi, anche con strumenti informatici, alla Regione Marche per gli adempimenti connessi con la concessione e il pagamento del contributo e per confluire nell'Osservatorio regionale per la condizione abitativa;
- potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti l'accesso o l'erogazione dei servizi richiesti;
- potranno essere utilizzati per la verifica dell'esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

La persona interessata potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, al Segretario Comunale, per esercitare i diritti previsti dal D.Lgs n. 196/2003.

La normativa che prevede gli obblighi e i compiti in base ai quali è fatto il trattamento dei dati, compresi quelli “sensibili”, è quella contenuta nella legge n. 431/98 e successive modifiche e integrazioni e nella D.G.R. n. 1288 del 03/08/2009.

Urbisaglia li, maggio 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dot. Ettore Giattini

